

Corte giust., Sez. VIII, 31 marzo 2022, c. 96/21

Con riferimento alle eccezioni al diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'art. 16, lett. l, della direttiva 2011/83/UE, deve essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore di un'attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all'acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l'estinzione mediante recesso, ai sensi dell'art. 12, lett. a, di detta direttiva, dell'obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all'accantonamento delle disponibilità così svincolate sull'organizzatore dell'attività di cui trattasi e, dall'altro lato, sia previsto che l'attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.

Corte giust., Sez. VI, 21 ottobre 2020, c. 529

L'art. 16, lett. c, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione nel caso di contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati può essere opposta dal professionista al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene.

Corte giust., Sez. VI, 14 maggio 2020, c. 266/19

L'art. 6, par. 1, lett. c, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il numero di telefono di un professionista compare sul suo sito internet in modo tale da suggerire agli occhi di un consumatore medio, ossia un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che tale professionista lo utilizzi per i suoi contatti con i consumatori, detto numero deve essere considerato «disponibile» ai sensi della citata disposizione. Ne consegue che, in tale circostanza, l'art. 6, par. 1, lett. c e h, nonché par. 4, di tale direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, della medesima, debba essere interpretato nel senso che il professionista che fornisce al consumatore, prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ricorrendo a tal fine alle istruzioni tipo che figurano in detto allegato, è tenuto ad indicare lo stesso numero di telefono in tali istruzioni, in modo da consentire al consumatore di comunicargli mediante quest'ultimo la sua eventuale decisione di esercitare detto diritto.

Corte giust., Sez. I, 10 luglio 2019, c. 649/17

L'art. 6, par. 1, lett. c, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, non consente al legislatore nazionale di imporre al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono. In particolare, detta disposizione non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica qualora non ne sia già a disposizione ma deve essere interpretata nel senso che il professionista è obbligato a mettere a disposizione del consumatore dei mezzi di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, ancorché diversi da quelli elencati nella medesima disposizione.

Corte giust., Sez. VIII, 7 agosto 2018, c. 485/17

L'art. 2, par. 9, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel

sensu che uno *stand*, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all'anno, è un «locale commerciale», ai sensi di tale disposizione, se, alla luce dell'insieme delle circostanze di fatto che accompagnano le attività di cui trattasi, e in particolare dell'aspetto di tale *stand* e delle informazioni fornite nei locali della fiera stessa, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli proponga di concludere un contratto, il che spetta al giudice nazionale verificare.

Corte giust., 1° marzo 2012, Sez. V, c. 166/11

La Corte viene investita della questione se l'art. 3, par. 2, lett. *d*, della direttiva 85/577 relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il quale prevede che «La presente direttiva non si applica: (...) d) ai contratti di assicurazione», debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre una polizza *unit linked*, ovvero un'assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società. Secondo la Corte la qualificazione di una polizza *unit linked* come «contratto d'assicurazione», ai sensi della direttiva 85/577, deve ritenersi corretta. Già prima della sua entrata in vigore, infatti, le assicurazioni collegate a fondi d'investimento erano considerate, conformemente all'art. 1, punto 1, lett. *a*, della direttiva 79/267, nonché al punto III dell'allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell'assicurazione sulla vita; nozione questa che non è stata modificata dalla Direttiva 85/577. Pertanto, un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un'assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all'art. 3, par. 2, lett. *d*, della direttiva 85/577, nella sfera d'applicazione di quest'ultima.

Corte giust., 15 aprile 2010, I sezione, c. 215/08

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/Cee, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, si applica anche ad un contratto, concluso fuori dei locali commerciali ed avente ad oggetto l'adesione di un consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone qualora lo scopo di una tale adesione non sia in via prioritaria quello di divenire membro della società, bensì si tratti di un modo di investire capitali. L'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577, in particolare, non è incompatibile con una norma nazionale in forza della quale, in caso di revoca dell'adesione ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone, prestata a seguito di una vendita a domicilio non richiesta, il consumatore può invocare nei confronti di tale società, sul saldo di liquidazione, un diritto calcolato in funzione del valore della sua partecipazione al momento del suo recesso da tale fondo e, pertanto, può ottenere la restituzione di un importo inferiore al suo conferimento ovvero può essere tenuto a partecipare alle perdite del detto fondo.

Corte giust., 17 dicembre 2009, I sezione, c. 227/08

La direttiva 85/577/Cee, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, puntando alla realizzazione di un'armonizzazione minima, può essere attuata diversamente negli Stati membri. In particolare, il giudice che accerti la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di informare per iscritto il consumatore della possibilità di recedere dal contratto negoziato fuori dei locali commerciali può giungere a rilevare *ex officio* la nullità del

contratto anche se detta nullità non sia mai stata fatta valere dal consumatore dinanzi ai giudici nazionali competenti.

Corte giust., 10 aprile 2008, c. 412/06.

La domanda pregiudiziale proposta in una controversia per l'annullamento di un contratto di mutuo e per il rimborso degli interessi versati ha ad oggetto l'interpretazione degli art. 4, primo comma, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/Cee, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Sulla circostanza se sia consentito al legislatore nazionale limitare nel tempo il diritto di recesso previsto dall'art. 5 della direttiva, benché il consumatore non abbia ricevuto un'informazione corretta, la Corte afferma che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta direttiva possa essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.